REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/85 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, nonché l'atto allegato a detto trattato, in particolare gli articoli 27 e 396,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento o per gruppi di tali prodotti;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'inclusione degli scampi e dei granchi di mare nel regime di prezzi di vendita comunitari;

considerando che la normalizzazione di questi crostacei riveste un'importanza particolare ai fini del corretto funzionamento del suddetto regime di prezzi;

considerando che la fissazione di norme comuni di commercializzazione può contribuire, in particolare, al miglioramento della qualità dei prodotti; che è quindi opportuno fissare tali norme per detti prodotti e modificare il regolamento (CEE) n. 104/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3575/83 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon, crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Sono stabilite norme di commercializzazione per:

— i gamberetti grigi (Crangon crangon),

— i granchi di mare (Cancer pagurus),

— gli scampi (Nephrops norvegicus),

di cui rispettivamente alle sottovoci 03.03 A IV b) 1, ex 03.03 A III b) ed ex 03.03 A V a) 2 della tariffa doganale comune, presentati freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua ».

Articolo 4

All'articolo 2, lettere b) e c) ed all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, il termine « gamberetti » è sostituito da « prodotti ».

Articolo 5

All'articolo 5 sono inseriti i paragrafi seguenti:

« 1. bis. Gli scampi di cui all'articolo 1 sono classificati in partite corrispondenti a una delle categorie di freschezza E, A o B.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.
(4) GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 6.

Categoria di freschezza	Aspetto		Odore
E	— carapace :	colore rosa pallido o da rosa a rosso-arancio	Caratteristico dei crostacei dolci
	— intero :	occhio nero brillante e branchie color rosa	
	— coda :	la carne scoperta è trasparente, di colore azzurro tendente al bianco	
A	— carapace :	color rosa pallido o da rosa a rosso-arancio ; nessuna macchia nera	Perdita dell'odore caratteristico del crostaceo ; nessun odore di ammoniaca
	— intero :	occhio spento grigio-nero, branchie tendenti al grigio	
	— coda :	la carne scoperta perde la trasparenza, ma non appare scolorita	
B	— carapace :	persistenza del colore caratteristico, ma lievemente scolorito, lieve macchia nera e colore tendente al grigio, soprattutto sul carapace e fra i segmenti della coda	Lievemente acre
	— intero :	branchie di color grigio scuro o di color verde sulla superficie dorsale del carapace	
	— coda :	carne opaca e di aspetto spento	

1 ter. I granchi di mare di cui all'articolo 1 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza. Tuttavia soltanto i granchi interi, escluse le femmine nature o i granchi a carapace molle, possono essere commercializzati per l'alimentazione umana, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 171/83 (1).

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14. ».

Articolo 6

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. I gamberetti, i granchi e gli scampi sono classificati secondo le seguenti categorie di calibro ;

a) gamberetti (larghezza del carapace) :

— calibro 1 : 6,8 mm e più,

— calibro 2 : 6,5 mm e più ;

b) granchi (larghezza del carapace, misurata lungo la dimensione più grande) :

— calibro 1 : 16 cm e più ;

— calibro 2 : da 13 a 16 cm escluso ;

c) scampi (unità al kg) (con riserva del rispetto dei calibri minimi biologici applicabili a ciascuna regione, conformemente al regolamento (CEE) n. 171/83) :

intero :

— calibro 1 : 20 e meno,

— calibro 2 : da 21 a 45,

— calibro 3 : più di 45 ;

coda :

— calibro 1 : 60 e meno,

— calibro 2 : da 61 a 120,

— calibro 3 : da 121 a 180,

— calibro 4 : più di 180.

2. Una partita di una determinata categoria di calibro non può contenere prodotti di calibro inferiore a quello della categoria cui la partita appartiene. Tuttavia una partita di scarso volume può non essere omogenea ; in tal caso la partita viene classificata nella categoria di calibro minimo.

3. La categoria di calibro deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di cinque centimetri, su etichette apposte sulle partite.

4. Nella misura necessaria, per garantire l'approvvigionamento locale di gamberetti di talune regioni costiere della Comunità, possono essere previste, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, deroghe al calibro minimo di cui al paragrafo 1, lettera a).

5. Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di granchi di talune regioni costiere del Regno Unito, il calibro minimo di commercializzazione previsto al paragrafo 1, lettera b), è ridotto in queste zone a 11,5 cm.

La determinazione di queste zone è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ».

Articolo 7

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere immessi in consumo nella Comunità per essere destinati all'alimentazione umana soltanto :

a) se sono conformi alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 ;

b) se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile :

— del paese d'origine, di un'altezza di almeno venti millimetri,

— di una delle seguenti menzioni :

"Hesterejer" o "Taskekrabber" o "Jomfruhummer",

"Carnelen" o "Tasvhenkrebse" o "Kaisergranate",

"Γκρίζες γαρίδες" o "Καβούρια" o "Καραβίδεζ",

"Shrimps" o "Edible crasbs" o "Norway lobsters",

"Quisquilla" o "Buey de mar" o "Cigala",

"Crevettes grises" o "Crabes tourteaux" o "Langoustines",

"Gamberetti grigi" o "Granchi di mare" o "Scampi",

"Garnelen" o "Noordzeekrabben" o "Langoestines",

"Camarão negro" o "Sapateira" o "Lagostim",

— della categoria di freschezza e della categoria di calibro,

— del peso netto in chilogrammi della specie contenuta nell'imballaggio,

— della data di classificazione e della data di spedizione,

— del nome e dell'indirizzo dello speditore.

2. Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 1 provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per l'alimentazione umana, sono soggetti, ai fini della loro immissione in consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN